



**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
S. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO - SUAP**

ATTO N. ORDD 7432

Torino, 23/12/2024

ORDINANZA

OGGETTO: EVENTI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA – FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO 2025 - PIAZZA CASTELLO E VIE LIMITROFE - RIMOZIONE O MESSA IN SICUREZZA DI DEHORS

IL DIRIGENTE

Visti gli esiti del tavolo tecnico del 12 dicembre 2024 presso la Sala riunioni del Comando di Polizia Municipale, in merito alla predisposizione dei provvedimenti e delle misure per garantire ordine e sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2024;

Vista l'Ordinanza della Questura Prot. 0290811 del 21/12/2024;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana n. 221;

Visto il vigente Regolamento 395/21 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento 388/19 e s.m.i.;

ORDINA

AI TITOLARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE CON ALLESTIMENTI DEHORS LA RIMOZIONE TEMPORANEA DI DEHORS, FIORIERE, PANCHINE E ALTRI ARREDI MOBILI EVENTUALMENTE PRESENTI E DI PROVVEDERE ALL'ADEGUATA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARREDI CHE NON SIA EVENTUALMENTE POSSIBILE RIMUOVERE, COME QUI OLTRE SPECIFICATO:



Dalle ore 14.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 18:30 del 1° gennaio 2025 e comunque sino a cessate esigenze:

All'interno dell'AREA ROSSA:

Si intende l'area interna al seguente perimetro (i portici di confine non saranno percorribili):

- PIAZZETTA REALE, tutta, dal perimetro esterno della Chiesa di San Lorenzo all'Armeria Reale;
- PIAZZA CASTELLO, lato nord, tratto compreso dall'Armeria Reale ai fornici Prefettura;
- VIALE PRIMO MAGGIO, tratto compreso dai fornici Prefettura al ponte giardini Reali Superiori;
- VIALE PRIMO MAGGIO, dal ponte giardini Reali Superiori a piazzetta Mollino lato nord e piazzetta Accademia Militare;
- VIA VERDI, lato nord, da piazzetta Accademia Militare a Piazza Castello lato est;
- PIAZZA CASTELLO, lato est, da Via Verdi a Galleria Subalpina;
- GALLERIA SUBALPINA, lato ovest, da ingresso Castello ad ingresso Battisti;
- VIA BATTISTI, lato nord, da via Bogino a via Roma, con esclusione di via Accademia delle Scienze e confine a filo fabbricato di Piazza Castello;
- VIA MONTE DI PIETA', lato nord, da via Roma a via XX Settembre
- VIA XX SETTEMBRE, lato est, da via Monte di Pietà a via Palazzo di Città
- VIA PALAZZO DI CITTA', lato nord, da via XX Settembre alla Chiesa di San Lorenzo

Dalle ore 16.00 del 31 dicembre 2024 alle ore 18:30 del 1° gennaio 2025 e comunque sino a cessate esigenze:

Nelle seguenti località interne all'AREA GIALLA:

- VIA XX SETTEMBRE, ambo i lati, tratto compreso tra via Bertola e piazza San Giovanni
- VIA PO, ambo i lati, tratto compreso tra Piazza Castello e via San Francesco da Paola
- VIA G. VIOTTI, ambo i lati, tratto compreso tra Via Bertola e Via Monte di Pietà
- VIA P. MICCA, ambo i lati, tratto compreso tra via XX Settembre e via San Tommaso
- VIA GARIBALDI, ambo i lati, tratto compreso tra via XX Settembre e via San Tommaso
- VIA ROMA, ambo i lati, tratto compreso tra Via C. Battisti e Via Principe Amedeo
- VIA C. BATTISTI, ambo i lati, tratto compreso tra Via Carlo Alberto e Via Bogino
- VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE, ambo i lati, tratto compreso tra Via C. Battisti e Piazza Castello

E' disponibile per lo stoccaggio il locale di Via Perrone 7 con trasporto a carico dell'esercente.

Si allega mappa con dettaglio delle vie interessate dal provvedimento (All.1 05_CAPODANNO TO24-25_TAV.00 INQUADRAMENTO-MOBILITA'_121224).

AVVERTE

che l'inottemperanza all'obbligo di rimozione per la data e l'orario sopra indicato costituisce violazione delle prescrizioni contenute nel VADEMECUM del PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana n. 221 e dal Regolamento Comunale n. 395.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Flavio Roux